

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

**L'AUTORITA' COMPETENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

**VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VINCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio

**VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

**VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l’Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

**VISTO** il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell’1/06/2022;

**VISTO** il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

**VISTA** la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

**VISTO** il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *”Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii.”*;

**VISTI** i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

**VISTA** l’istanza, assunta al prot. DRU n. 1577 del 03/02/2026 ,il Comune di Biancavilla(CT), nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per“ variante urbanistica di un’area identificata catastalmente al foglio di mappa n 34 partivella n.816 inerente una conferenza di pianificazione ai sensi degli artt. 10 e 26 della L.R.n. 19/2020 – Sentenza TAR 645/2022 del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Biancavilla”;

**VISTA** la nota prot. n. 2153 del 11/02/2026 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06 della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

**PRESO ATTO** che è pervenuto il parere da parte del seguente S.C.M.A.:

- ARPA Sicilia prot.001-2039 del 12.03.2026;

**CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

**VISTA** la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 4911 del 31/03/2026, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l’inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. 4399, nell’apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per”variante urbanistica di un’area identificata catastalmente al foglio di mappa n 34 particella n.816 inerente una conferenza di pianificazione ai sensi degli artt. 10 e 26 della L.R.n. 19/2020 – Sentenza TAR 645/2022 del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Biancavilla”;

**VISTA** la nota assunta al protocollo generale DRU n. 6842 del 05/05/2026 con cui il Dipartimento dell’Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 318 del 14/04/2026;

**VISTO** il parere n. 354 del 30/04/2026 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/2006 della Procedura 4440 – Classifica CT\_09\_000002 - Autorità Procedente Comune di Biancavilla** avente ad oggetto “variante urbanistica di un’area identificata catastalmente al foglio di mappa n 34 particella n.816 inerente una conferenza di pianificazione ai sensi degli artt. 10 e 26 della L.R.n. 19/2020 – Sentenza TAR 645/2022 del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Biancavilla.”

**DECRETA**

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. **354** del 30/04/2026, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la “variante urbanistica di un’area identificata catastalmente al foglio di mappa n 34 particella n.816 inerente una conferenza di pianificazione ai sensi degli artt. 10 e 26 della L.R.n. 19/2020 – Sentenza TAR 645/2022 del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Biancavilla” con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. **4399** – Classifica CT 09-02 – Autorità Procedente Comune di Biancavilla **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**
- Art. 2)** Il Comune di Biancavilla (CT), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul “Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche” (<https://svi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) codice procedura **4399** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 20.05.2026

L'Autorità Competente  
*Dott. Giuseppe Battaglia*  
Firmato

Il Dirigente del Servizio 4  
*Arch. Nunzia Caravello*  
Firmato

Il Funzionario Direttivo  
*Geom. Antonio Lo Presti*  
Firmato



**Codice procedura: 4399**

**Classifica: CT\_009\_0000002**

**Proponente: Mancari Vincenzo**

**Autorità procedente: COMUNE DI BIANCAVILLA**

**OGGETTO:** “procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. – RITIPIZZAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N. 34 PARTICELLA 816”

**Procedimento:** Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

*Parere tecnico predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana e contenute nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche SI-VVI.*

#### **PARERE COMMISSIONE T.S. n. 354 del 30/04/2026**

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTO** l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

**VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;



**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

**VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

**VISTO** l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**VISTO** il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;



**VISTO** il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

**VISTO** il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

**VISTO** il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

**VISTO** il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

**VISTO** il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

**VISTO** il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

**VISTO** il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

**VISTO** il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

**VISTO** il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

**VISTO** il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;



**VISTO** il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

**VISTO** il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

**VISTO** il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

**VISTO** - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

**VISTO** il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

**VISTO** il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

**VISTO** il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

**VISTO** il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

**VISTO** il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati n. 5 commissari;

**VISTO** il D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale viene nominato n. 1 commissario;

**VISTO** il D.A. n. 367/GAB del 30/12/2025 con il quale viene nominato n. 1 commissario;

**LETTO** il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

**VISTO** i vari Decreti Assessoriali di nomina, ricomposizione e sostituzione dei componenti della CTS, del Nucleo di coordinamento, del Segretario, del Vicepresidente e del Presidente della CTS;

**VISTA** l'istanza prot. n. 3317 del 03/02/2026, acquisita al prot. DRU n. 1577 del 03/02/2026, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto della proposta di *Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. - Ritipizzazione urbanistica*



*di un'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. 34 particella n. 816 inerente una conferenza di Pianificazione ai sensi degli artt. 10 e 26 della L.R. n. 19/2020;*

**VISTA** l'istanza prot. n. 8622 del 17/03/2026 con la quale il Comune di Biancavilla (CT) n.q. di Autorità procedente ad integrazione della nota comunale prot. 3317, istanza 4389 - prot. 1577 del 03/02/2026 ha presentato Integrazione documenti e nello specifico:

*1) RS 01 ADD 0008 II Integrazione\_Istanza;*

*2) RS 01 REL 0001 II Rel Geologica\_integrativa\_Variante\_Parz;*

**VISTA** la nota prot. n. 2153 del 11.02.2026 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Servizio 4, con la quale è stata avviata la fase di avvio consultazione ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – art. 8 D.P.R.S. 08/07/2014 n. 23. – Conferenza di Pianificazione ex art. 26 L.R. 19/2020 ditta Mancari Vincenzo con cui ha trasmesso ai seguenti S.C.M.A.:

*Dipartimento Regionale dell'Ambiente;*

*Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;*

*Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti;*

*Dipartimento Regionale dell'energia;*

*Dipartimento Regionale delle Infrastrutture;*

*Dipartimento Regionale Tecnico;*

*Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;*

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale;*

*Dipartimento Regionale delle Attività produttive;*

*Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia;*

*Città Metropolitana di Catania;*

*Ufficio Genio Civile di Catania;*

*Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;*

*Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;*

*Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania;*

*Consorzio di bonifica di Catania;*

*ASP Catania;*



**VERIFICATO** che risultano pervenuti i seguenti contributi da parte dei S.C.M.A.:

1) nota prot. 3926 del 12/03/2026 serv. 4 pervenuta da parte della Direzione Generale Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio, Azienda Regionale dell'Urbanistica per la protezione dell'Ambiente (ARPA) prot. 1 - 2039 del 12.03.2026 assunto al prot. 3926 del 12.03.2026 che dichiara:

*“Seppur trattasi di una variante al PRG che determina l'uso di piccole aree a livello locale non è stato possibile valutare se esso potrebbe produrre effetti significativi sull'ambiente tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e quindi, decidere, se esso debba essere escluso da VAS o assoggettato a VAS.” Inoltre qualora non venga assoggettata a VAS si specifica ulteriormente che:*

- *gli interventi su suolo dovranno essere seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017;*
- *ogni nuova realizzazione dovrà essere provvista di sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue;*
- *gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive ai sensi del D. Lgs. 230/2017. L'eventuale espianto di piante di olivo, qualora presenti e che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945;*
- *gli interventi di costruzione/installazione dovranno essere effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso gli eventuali recettori, che dovranno essere puntualmente individuati.*

**VISTI** i documenti prodotti dall'Autorità Procedente (AP) presenti nell'apposito Portale Regionale per le valutazioni e Autorizzazioni Ambientali consistenti nei seguenti elaborati e archivi su formato digitale:

- RS 01 IST 0001 A0 “Istanza\_art\_12\_autorità\_procedente”;
- RS 01 ADD 0001 A0 DDG\_n\_198\_del\_24\_11\_2020;
- RS 01 ADD 0002 A0 Parere\_PARCO\_ETNA;
- RS 01 ADD 0003 A0 PARERE\_ex\_Art\_13\_L\_74\_64\_GC\_CT\_RIF 21137 POS 88932;



- RS 01 ADD 0004 A0 Determina \_Impegno \_Liquid \_Oneri \_Istrutt \_Reg \_Sicilia;
- RS 01 ADD 0005 A0 Dich \_Profess \_Redattore \_Documentaz \_ambientale;
- RS 01 ADD 0006 A0 Rel \_Compatibilità \_Invarianza Idraulica;
- RS 01 ADD 0007 A0 Rel \_Invarianza Idraulica;
- RS 01 AEG 0001 A0 Tav Vincoli Amb Territoriali;
- RS 01 AGR 0001 A0 Studio \_Agricolo \_Forstale;
- RS 01 AGR 0002 A0 Studio \_Agricolo \_Forestale \_Relaz \_Integr \_saf;
- RS 01 AGR 0003 A0 Studio \_Agricolo \_Forestale \_Carta \_Uso \_del \_Suolo;
- RS 01 EPS 0001 A0 Stralcio \_Catastale \_scala \_1 \_1000;
- RS 01 EPS 0002 A0 Stralcio PRG \_stato \_di \_progetto \_scala \_1 \_2000;
- RS 01 EPS 0003 A0 Stralcio PRG \_stato \_attuale \_scala \_1 \_2000;
- RS 01 RAS 0001 A0 Rapporto Ambientale VAS \_D \_A \_n \_153 \_gab \_del \_11 \_4 \_19; – RS 01 REL 0001 A0 Relazione Geologica ai sensi Circolare \_signed;
- RS 01 REL 0002 A0 Relazione Tecnica \_Generale \_Variante;
- RS 01 ROI 0001 A0 Ricevuta \_Oneri \_Istruttori;
- RS 01 RPA 001 A0 Rapporto \_Preliminare \_Ambientale \_signed.;
- contributo per verifica di assoggettabilità: pari a 3.000 €. (tremila/00) mediante l'avviso di pagamento pagoPA numero 255 del 28/01/2026

**VISTA** la “Relazione di compatibilità idraulica ed invarianza idraulica ed idrologica” (elaborato RS\_01\_ADD\_0006\_A0) che dichiara:

*“Il lotto in oggetto è ubicato catastalmente al foglio 34, particella 816, del territorio comunale di Biancavilla (CT), avente superficie complessiva di 500 m2, è oggetto di richiesta di variante urbanistica (ritipizzazione ai lotti limitrofi, zona B5).*

*La superficie massima eventualmente impermeabilizzata, nel rispetto delle norme urbanisticamente vigenti, non potrà avere una superficie coperta (fabbricato) superiore al 50% (250 m2), ed a quest'ultima si è fatto riferimento nei calcoli.*

*Per le caratteristiche menzionate e nel rispetto del principio di invarianza idrologica/idraulica l'opera da realizzare ricade tra le “trasformazioni” a basso/nulla impatto.*

*L'area si presenta a morfologia sub pianeggiante con i terreni affioranti che, data la natura e l'elevato valore di permeabilità, che sia per fratturazione e/o porosità, non presenta rischi di alluvionamento anche in presenza di precipitazioni di elevata intensità. Questa situazione è evidente e riscontrabile nei lotti limitrofi, quasi tutti aventi caratteristiche identiche a quelle del lotto in oggetto, ovvero fabbricato con suolo naturale di pertinenza. Il lotto in particolare, ma tutta la zona in generale non è soggetta ad alcun vincolo di natura idraulico e/o geomorfologico (Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, siti d'attenzione, Pericolosità e rischio Geomorfologico) inerente il P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia).*



*A seguito dei sopralluoghi effettuati nell'area non sono presenti forme che potrebbero essere attribuibili a fenomeni idraulici in atto o preesistenti.*

*Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal D.D.G. 102/2021, concernente l'applicazione del "principio di invarianza idrologica e idraulica", i risultati dello studio di compatibilità e invarianza, prevedono l'eventuale realizzazione di una vasca di laminazione, dimensionata sulle caratteristiche pluviometriche dell'area, in conformità a quanto riportato nell'allegato 2 D.D.G. 102/2021. Tale vasca di laminazione è stata dimensionata in 12,5 m3, con un battente idrico di 1 m, più relativo franco, ed una superficie non inferiore ai 12,5 m2, munita di apposito tubo a flusso controllato, opportunamente dimensionato. Il fine è quello di recapitare le acque prima (nella vasca) e, successivamente, smaltirle (attraverso un pozzo perdente). Così facendo il tempo di svuotamento della vasca di laminazione, calcolato in circa 7 ore, sarà molto inferiore a quanto al limite richiesto dalla normativa vigente, cioè 48 ore.*

*Inoltre, le acque non potranno innescare fenomeni dovuti alla scarsa soggiacenza della falda in quanto posizionata ad una profondità di 70 metri dal piano campagna."*

**LETTA** la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

Il Rapporto Ambientale preliminare viene redatto per la verifica di Assoggettabilità di un'area sottoposta a Variante Urbanistica Parziale del Comune di Biancavilla, a seguito del ricorso al TAR proposto dal sig. Mancari Vincenzo, identificata in catasto al foglio 34, particella 816 di mq. 500,00, contro l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e il comune di Biancavilla ove il TAR per la Sicilia, sez. Staccata di Catania con sentenza n. 345/2022 in data 3 marzo 2022 ha disposto: l'accoglimento del ricorso presentato dal proprietario e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati **limitatamente a quanto d'interesse del ricorrente e quindi alla destinazione urbanistica VSP (verde pubblico per lo sport di progetto), attribuita al terreno di sua proprietà;**

Conseguentemente, il Comune ha ritenuto opportuno eseguire una ripianificazione parziale dell'area trasformandola in **Zona B** (Ambiti urbani residenziali totalmente o parzialmente edificati diversi dalle zone territoriali omogenee A), nello specifico **Sottozona B5** – L'edilizia spontanea isolata strutturata all'interno della ma-glia Urbana Consolidata.

A settembre 2024 è stata redatta la relazione tecnica della Variante Urbanistica, nella quale viene previsto che la nuova destinazione urbanistica in argomento passi da zona "Vs - Verde pubblico per lo sport (adeguamento ex D.D.G. n.198/DRU del 24.11.2020)" a zona "E1 – Le aree per le attività agricole".



L'A.P. nel Rapporto Ambientale Preliminare ha riportato una descrizione dello stato attuale della zona di riferimento e di come si evolverà in relazione alle previsioni del piano di variante.

L'area in esame interessata dalla Ripianificazione urbanistica parziale al vigente P.R.G. si trova nel settore Nord-Ovest del nucleo urbano di Biancavilla, nella periferia urbana a ridosso delle bretelle stradali che conducono alla S.S. 284 Biancavilla- Catania.

Come rilevato dalla sentenza del TAR Catania n. 345/2022, il tratto di terreno identificato in catasto al foglio 34, particella 816 è stato interessato fin dal 1993 a destinazioni urbanistiche di carattere espropriativo.

Nel 2021, Il Comune ha recepito formalmente gli adeguamenti richiesti dal decreto regionale con la Determina n. 1146 del 18/11/2021 e il lotto oggetto di ripianificazione, ricadente nella tavola 6A Area 1 – Nord Est, faceva parte della **zona F area Vsp -Verde pubblico per lo sport di progetto- (adeguamento ex D.D.G. n. 198/DRU del 24.11.2020).**

Si intendono quelle aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, tennis, piscina, palazzetto dello sport, tiro a volo ecc.) e loro pertinenze ed accessori, calcolate in funzione del rapporto con gli abitanti insediati e da insediare pari a 9,00 mq/ab in uno con le aree di verde attrezzato di cui al precedente art.44.

Con riferimento allo strumento urbanistico approvato decreto regionale con la Determina n. 1146 del 18/11/2021 la destinazione urbanistica è la seguente:

**Zona F – attrezzature pubbliche di uso pubblico.**

Il P.R.G. disciplinava gli interventi della predetta zona all'art. 69 del Regolamento edilizio, così come di seguito riportato:

“ART. 69”

Attrezzature pubbliche e di uso pubblico

*A) Le aree classificate F1 sono destinate ad attrezzature di interesse pubblico suddivise in:*

*a) Attrezzature per l'istruzione;*

*b) Attrezzature di interesse collettivo, quali: municipio, chiese, edifici, attività sportive e ricreative, autorimesse pubbliche, mattatoi, etc.*

*In dette aree le costruzioni dovranno essere circondate da spazi verdi e non dovrà essere superato l'indice di fabbricabilità fondiaria di 2 mc/mq e l'altezza massima di m. 11,00 di.*

*Le aree destinate a parcheggi non dovranno essere inferiori a 20 mq. per ogni 100mq. di superficie utile e comunque non inferiori allo standard di utenza.*

**Le aree classificate F2 sono destinate alla creazione di parchi pubblici.**



*In esse sono ammesse aree attrezzate per il gioco dei bambini e la ricreazione dei giovani e degli adulti, nonché le relative costruzioni accessorie (quali alloggi per custodi, servizi igienici) ed impianti tecnologici.*

*In quelle contrassegnate con la bandierina è ammessa la costruzione di impianti, attrezzature ed opere di interesse collettivo destinate allo sport e/o alla cultura.*

*L'estensione delle aree destinate a tali impianti, attrezzature e opere non potrà superare  $\frac{1}{4}$  della superficie destinata a verde pubblico. Nell'ambito di tali aree l'indice massimo di fabbricabilità fondiario sarà pari a 2,00 mc/mq., l'altezza massima m. 10,00.*

*Le aree destinate a parcheggi non dovranno essere inferiori a 20 mq. per ogni 100mq. di superficie utile e comunque non inferiori allo standard di utenza".*

*Il tratto di terreno identificato in catasto al foglio 34, particella 816 con il successivo strumento urbanistico generale, approvato con D. A. n. 198/2020 viene classificato con la seguente destinazione:*

#### ***Zona Vsp - Verde pubblico per lo sport***

Dette zone sono disciplinate all'art 43 delle norme tecniche d'attuazione come segue:

*Zona Vs- Verde pubblico per lo sport (adeguamento ex D.D.G. n.198/DRU del 24.11.2020)*

#### ***43.1 - Definizione***

*Si intendono quelle aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, tennis, piscina, palazzetto dello sport, tiro a volo ecc.) e loro pertinenze ed accessori, calcolate in funzione del rapporto con gli abitanti insediati e da insediare pari a 9,00 mq/ab in uno con le aree di verde attrezzato di cui al precedente art.44.*

#### ***43.2 - Indici di zona***

***- Indice di fabbricabilità fondiaria:*** 0,70 mq. / mq.;

***- Altezza massima:*** non indicata;

***- Distacchi tra corpi di edifici:*** mt.10,00;

***- Distacchi dai confini:*** mt.5,00.

#### ***43.3- Prescrizioni particolari***

*Le aree non coperte da impianti devono essere sistemate a verde e a parcheggi nella misura minima di 0.20 mq/mq.*

Ma a seguito del Ricorso al TAR eseguito dal proprietario dell'area in oggetto, il Comune ha ritenuto opportuno eseguire una ripianificazione parziale dell'area, trasformandola in **Zona B (Ambiti urbani residenziali totalmente o parzialmente edificati diversi dalle zone territoriali omogenee A)**, nello specifico **Sottozona B5 – L'edilizia spontanea isolata strutturata all'interno della maglia Urbana Consolidata**. Si tratta dell'edilizia spontanea isolata recentemente strutturata all'interno della maglia urbana consolidata.



Le norme tecniche d'attuazione della zona limitrofa all'area in esame, pertanto è quella classificata B5 "Edilizia Spontanea isolata strutturata all'interno della maglia consolidata", disciplinata dall'art. 24 come segue:

**"ART. 24 - Zone B5 – L'edilizia spontanea isolata strutturata all'interno della maglia urbana consolidata**

**24.1 - Definizione** - Si tratta dell'edilizia spontanea isolata recentemente strutturata all'interno della maglia urbana consolidata e satura.

**24.2 - Destinazione d'uso** - Residenziale.

Così come definiti all'art. 19.2

**24.3 - Attività edilizia consentita**

Così come definiti all'art. 19.3.

**24.4 - Strumenti attuativi** - Concessione edilizia

Così come definiti all'art. 19.4.

**24.5 - Indici di zona**

**24.5.1 - Indice di fabbricabilità fondiaria:**

0,80 mq./mq.;

**24.5.2 - Altezza massima**

L'altezza non può essere superiore a metri 10,00, per tre elevazioni fuori terra;

**24.5.3 - Rapporto di copertura**

La superficie coperta non può superare il 50% dell'area edificabile;

**24.5.4 – Distacco dai confini**

Il distacco dai confini deve essere almeno pari a m.5.00.

E' consentita la costruzione in aderenza.

**24.6 - Prescrizioni particolari**

Così come definite all'art. 19.6

**24.7 - Priorità nella esecuzione dei lavori**

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.9 che si intendono qui di seguito interamente riportate.

Inoltre, dalla Relazione Tecnica prodotta dall'A.P. si evince in dettaglio quanto segue:

*l'assegnazione dell'area in esame di mq. 500,00 avrà la seguente destinazione di zona:*

✓ **Zona B – sottozona B5 – La città consolidata per 433.38 mq. con le disposizioni attuative contenute nell'art. 20, delle norme tecniche d'attuazione.**

✓ **Zona VA – Verde Attrezzato di progetto per mq. 52,62 adeguamento ex D.D.G. n. 198/DRU del 24.11.2020 con le disposizioni attuative contenute nell'art. 42, delle norme tecniche d'attuazione.**



✓ **Zona P - Parcheggi per mq. 14,00** con le disposizioni attuative contenute nell'art. 47, delle norme tecniche d'attuazione.

Il calcolo che ha portato a individuare le superfici per le varie zone è il seguente:

Gli standard di cui al D.M. 1444/68 all'art. 3, prevedono mq 2,50 per abitante da destinare a parcheggi e mq 9,00 per abitante da destinare a spazi a verde attrezzato. L'art. 4 del medesimo D.M. al punto 2) riporta che le aree da destinare a servizi saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia nelle zone A e B, per cui la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria è pari a  $\text{mq } (9,00 + 2,50) / 2 = 5,75 \text{ mq/abitante}$ .

- area del lotto ricadente in zona "B5" mq 500,00;
- indice di fabbricabilità fondiaria 0,8 mq. / mq.;
- massima superficie realizzabile  $\text{mq } 500,00 \times 0,8 \text{ mq/mq} = 400,00 \text{ mq}$ ;
- considerando un'altezza di piano pari a m 3,00 il volume urbanistico sarebbe pari a 1.200,00 mc; pertanto, l'area da vincolare a parcheggio (art. 18 L.765) pari ad un decimo del volume sarebbe di mq 120,00, da realizzarsi all'interno del fabbricato;
- sottraendo alla massima superficie edificabile la superficie a garage, la superficie residenziale è pari a  $\text{mq } (400,00 - 120,0) = 280,00 \text{ mq}$ ;
- l'art. 3 del D.M. 1444/68 ci dice che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 25,00 mq di superficie lorda abitabile;
- la previsione massima di abitanti da insediare nel lotto è quindi pari a:  $\text{mq } 280,00 / 25 \text{ mq/abitante} =$   
**11,20 abitanti**
- la superficie minima degli standard da adibire a servizi è quindi:

$\text{abitanti } 11,20 \times 5,75 \text{ mq/abitante} = 64,40 \text{ mq} < 66,62 \text{ mq}$  (Superficie di progetto = mq. (52,62+14,00)

b) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Il territorio di Biancavilla si trova alla quota media di 513 m sul livello del mare a nord- ovest della città di Catania da cui dista 38 km ed è situata su un lastrone magmatico che strapiomba sulla valle del Simeto di 4 km in linea d'area dal Fiume, si estende da quota 100 a 3250 m.s.l.m. e insiste attorno a due grandi emergenze naturalistiche del fiume Simeto e dell'Etna.

Il territorio del Comune di Biancavilla ha forma triangolare con base il Simeto e vertice il cratere centrale dell'Etna, la parte maggiormente abitata si estende lungo una zona sub pianeggiante di bassa montagna, mentre tutto il territorio generalmente condivide la sommità dell'Etna in un punto geometrico teorico con altri nove comuni, in direzione sud- ovest, fino al fiume Simeto, e scorre come



una lunga colata lavica dalla sommità dell'Etna con un dislivello complessivo di oltre 3.000 metri. Comprende 3.830 ettari del Parco dell'Etna a cui partecipano altri 10 comuni pedemontani.

La sua superficie, in prevalenza collinare, è costituita da piccoli vulcani, estinti in epoche remote, che hanno determinato nel sottosuolo la formazione di interessanti grotte, quali la grotta degli Archi, ricca di stalattiti, quella di Rognone, famosa per l'eco e quella di Scilà, a soli due chilometri a sud del paese, le cui pareti sono formate da pietra calcarea sonante aventi la forma i grandi lastroni o parallelepipedi. Dal punto di vista geologico è interessante notare a nord-est la presenza del Monte Calvario, oggi quasi interamente scomparso per l'attività di cava protrattasi per diversi decenni; è facilmente visibile una roccia grigio chiara e rossiccia con cristalli di plagioclasio vetroso frammisti a piccoli grani di angite verde e di ossido di ferro.

È costituito inoltre da antiche lave a “cupola”, la cui formazione è da attribuire all'alta viscosità del magma con natura a tendenza “trachandesitica”, differenziandosi da quella del magma etneo che è a tendenza “basaltica”. La natura del terreno in massima parte lavico, e in minor misura alluvionali e argilloso a sud, permette le varie colture: agrumeti, vigneti, mandorleti, uliveti.

c) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Dal Rapporto Ambientale Preliminare si evince che l'area interessata dai terreni da ripianificazione è ubicata all'interno del centro urbano, in una zona quasi del tutto edificata, nella parte orientale del paese e precisamente in via Madonna del Buon Consiglio ad una quota media di 556 m slm, su un'area pianeggiante.

Essa si trova al di sotto della fascia D del Parco dell'Etna di cui Biancavilla fa parte, quindi, di un sito naturale di cui una parte è stata scelta come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2013. ma che di fatto si colloca fuori dalla zona interessata dalla variante parziale in oggetto.

La zona del Parco dell'Etna si caratterizza per essere un territorio ricco di flora e di fauna di essenze e specie ormai in via di estinzione, oltre a numerosi esempi di archeologia agricola, come masserie, trappeti, torrette, nonché, terreni agricoli ormai incolti ed opere a supporto dell'agricoltura e dell'allevamento che in gran parte risultano abbandonate.



La natura del terreno permette le varie colture: agrumeti, mandorleti, ficodindieti ed uliveti oltre ortaggi.

Il territorio di Biancavilla si compone di elementi diversi, dovuti alla natura del terreno ed alla loro altimetria. Convenzionalmente avendo a riferimento la Carta della vegetazione dell'Etna esso vien diviso in tre zone:

- Piano mediterraneo-basale. A sua volta suddivisa in tre fasce (fino a 500 m, media (1000) superiore (1400). Questa è la zona principalmente interessata dalle colture agrarie ove è mantenuta l'antica macchia mediterranea
- Piano montano-mediterranea che si estende da 1400 fino a 2400.
- Piano alto - mediterraneo da 2400 in su coincidente con la vegetazione dell'Etna.

d) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

L'A.P. nel proprio Rapporto Ambientale richiama il Piano Territoriale Paesaggistico adottato dall'Ente Comunale, il quale pone gli obiettivi di protezione ambientale quali:

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- tutela delle aree naturali;
- riassetto dei versanti e salvaguardia idrogeologica del territorio;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- conservazione del rapporto tra l'intorno naturale ed i sistemi urbani storici;
- conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici;
- conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici, aree archeologiche);
- conservazione della fruizione visiva degli scenari e dei panorami

#### **Centro storico di Biancavilla**

- Recupero del valore formale dei centri e nuclei storici;
- conservazione del tessuto urbano e manutenzione e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, per assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale".



- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”;
- riqualificazione dei detrattori che risultano difforni dalla tipologia del tessuto urbanistico architettonico del paesaggio urbano di Biancavilla.

### **Paesaggio agrario**

- Mantenimento e recupero dell’attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
- sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo.

**Obiettivi specifici** - Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aree non è consentito:
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

Il R.A. riportata la matrice di valutazione qualitativa degli effetti ambientali significativi che l’attuazione della proposta di Piano potrebbe comportare sul quadro ambientale.

### **- Esame morfologico**



*Il territorio di Biancavilla è caratterizzato dalla sovrapposizione di colate laviche alimentate dagli apparati eruttivi disposti lungo il Rift meridionale dell'Etna e pertanto riferibili alla fase dell'attuale stratovulcano.*

*Generalmente si tratta di campi lavici molto complessi ed articolati che si sono originati da quote intorno ai 1100 m s.l.m. raggiungendo i terreni del substrato sedimentario, esposto lungo il margine meridionale dell'edificio vulcanico, a quote di circa 300 m s.l.m..*

*I caratteri morfologici generali sono quelli tipici delle aree vulcaniche: orografia poco marcata, pendenza media generale intorno al 10%, anche se, a tratti, si riscontrano luoghi a maggiore acclività per l'accavallamento di colate laviche successive. Nel settore settentrionale del territorio, a partire da quota 1650, si riscontrano diversi coni vulcanici, la cui origine è legata ad eventi effusivi di carattere esplosivo. La configurazione morfologica muta completamente in corrispondenza dei depositi alluvionali terrazzati rilevati nel settore meridionale dell'area ed in corrispondenza delle spianate naturali riscontrate in seno al centro abitato. Queste ultime devono principalmente la loro origine all'azione delle acque di ruscellamento superficiale le quali, con il materiale trasportato, hanno riempito le depressioni naturali del terreno lavico conferendo così alla zona interessata una morfologia subpianeggiante con pendenze inferiori al 3 %.*

*La Carta Morfotettonica dell'Etna e la Carta vulcano- tettonica dell'Etna, nelle quali sono sintetizzati i principali lineamenti tettonici dell'edificio etneo, attesterebbero ad est e a sud est ad una distanza di oltre 500 metri la presenza di faglie, di natura vulcano- tettonica.*

*La destinazione agricola dell'intera zona ha favorito la sistemazione a terrazzi dei pendii; il sito interessato dalla riqualificazione urbanistica in particolare è in un'area pianeggiante.*

*Nel sito di specifico interesse e nel suo intorno, i termini vulcanici affioranti si presentano estesamente ricoperti da coltri eluviali che, grazie alla loro favorevole struttura granulometrica, hanno favorito l'instaurarsi di un suolo vegetale.*

*Dal punto di vista strettamente geomorfologico, l'unico aspetto di una certa, pur moderata, valenza, peraltro noto in tutto il settore pedemontano etneo, è rappresentato dall'erosione e relativo trasporto solido operato dalle acque piovane in occasione di intense precipitazioni e in presenza di materiali Vulcanoclastici.*

*In particolare l'area di stretto interesse è compresa in area morfologica pianeggiante contornata da intensa urbanizzazione e non sono presenti morfostrutture di origine tettonica (faglie) o vulcanica (fianchi o fronti di unità di flusso) evidenti, bensì un accumulo di inerti.*



### - Esame litologico

L'area oggetto del nostro studio, si pone all'interno del basso versante sud etneo, in cui le successioni affioranti in superficie nell'intorno sono esclusivamente vulcaniche di tipo effusivo, appartenenti all'attività vulcanica dal centro eruttivo dell'Ellittico. Le lave affioranti nel sito d'interesse progettuale denominate di Monte Calvario sono poco delimitabili e affiorano in un'area limitata e soprattutto in una cava dismessa (Cava di Monte Calvario), che è inserita tra i "Siti di interesse nazionale", per la presenza di mineralizzazioni cancerogene; pertanto l'area attualmente è stata messa in sicurezza, ed è soggetta a bonifica.

### - Esame idrogeologico

L'area oggetto della variante urbanistica, situata in contrada Sommacco, sottoposta a vincolo paesaggistico sin dal 1998 ai sensi della L. 1497/1939 per la presenza degli affioramenti dei Lahars nel Vallone San Filippo. Essa ricade oggi nel **Paesaggio Locale 13, sottoambito 13d "Paesaggio del Vallone San Filippo e dell'affioramento dei Lahars di Biancavilla"**, classificato dal Piano Paesaggistico con **Livello di Tutela 1, il massimo grado di protezione. La disciplina dell'ambito 13d prevede le seguenti finalità principali:**

- conservazione dei caratteri naturali e delle emergenze geomorfologiche;
- contenimento dell'uso del suolo e salvaguardia degli elementi identitari del paesaggio;
- elevata qualità architettonica negli interventi sul costruito esistente;
- tutela della percezione visiva dei corsi d'acqua e mantenimento delle distanze adeguate dalle sponde;
- rinaturalizzazione e riqualificazione ecologica degli alvei;
- impiego obbligatorio di tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi fluviali;
- possibilità di nuove costruzioni solo se di minimo impatto, coerenti con l'insediamento agricolo sparso e con la tipologia edilizia tradizionale.

Sono invece vietati:

- interventi di regimazione idraulica in calcestruzzo o con tecniche non naturalistiche;
- modifiche al corso o al regime delle acque, salvo esigenze agricole preesistenti;
- realizzazione di discariche, depositi di inerti e materiali;
- apertura di cave;
- installazione di impianti eolici.

Il quadro complessivo evidenzia un sistema di tutela estremamente rigoroso, finalizzato alla salvaguardia di un contesto paesaggistico di elevato valore geomorfologico, ambientale e storico-



culturale. In tale area qualsiasi intervento deve risultare pienamente compatibile con i caratteri naturali e percettivi del luogo, garantendo la conservazione dell'integrità del paesaggio agricolo e fluviale e dei suoi elementi identitari.

In ultimo, sempre sotto il profilo vincolistico, si rileva dal certificato di destinazione urbanistica che l'area oggetto d'intervento risulta assoggettata anche al **vincolo di tutela delle risorse idriche ai sensi della Legge 4 febbraio 1963 e del relativo D.M. 15 febbraio 1977.**

Tale normativa disciplina le aree di protezione delle acque destinate al consumo umano e pone specifiche limitazioni finalizzate a garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee e superficiali.

#### **- Esame della sismicità**

*Il rischio sismico del territorio preso in esame, oltre ad essere legato ai grossi eventi sismici a carattere regionale, va valutato anche in termini di sismicità locale, dovuto alla attività vulcanica dell'Etna.*

*Nel territorio del comune di Biancavilla, tutti i prodotti vulcanici affioranti sono stati attribuiti ai terreni di copertura e classificati come lave di copertura indefinite su morfologie del substrato articolate. Nella prospettiva della microzonazione di primo livello si è tenuto conto dell'estrema variabilità laterale delle litofacies che compongono le diverse parti dei campi lavici complessi.*

*Nella lettura ed interpretazione della carta, va rilevato che sia i margini che il fronte delle colate sono discontinuità che possono costituire elementi di concentrazione dell'amplificazione sismica, in quanto generalmente caratterizzati da una notevole quantità di materiale scoriaceo fittamente alternato a livelli di lave massive, in contrapposizione alle porzioni centrali di riempimento di canali, dove possono prevalere lave massive sormontate da uno spessore variabile di scorie. Gli effetti di amplificazione potrebbero essere ancora più marcati laddove i margini delle colate sono caratterizzati da scarpate.*

*I dati geotecnici e geofisici disponibili per l'area di studio, che derivano indagini geofisiche MAWS, HVSR, ecc. hanno permesso di individuare fino a tre sismostrati, dei quali quello più superficiale è caratterizzato da velocità inferiori a ~ 350 m/s, quello intermedio mostra velocità comprese tra ~ 500 e ~ 700 m/s e quello inferiore è caratterizzato da velocità maggiori di 1000 m/s.*

*Le frequenze proprie di oscillazione dei diversi siti, eseguiti con misure di microtremore ambientale (noise), distribuite sull'intero territorio comunale, nella quale per ogni punto di misura sono riportate le frequenze alle quali il moto del terreno viene amplificato per risonanza stratigrafica e l'entità dell'amplificazione quantificata sulla base del rapporto H/V (rapporto tra le componenti spettrali*



orizzontali,  $H$ , e verticale,  $V$ , del moto del suolo), hanno indicato che le frequenze di risonanza ricadono all'interno di un range molto ristretto, compreso tra 2-10 Hz.

La grande omogeneità dei terreni affioranti, unitamente all'assenza di indagini dirette che consentano di definire con accuratezza le geometrie profonde delle colate laviche e l'eventuale presenza di depositi piroclastici o di altra natura, ha portato all'individuazione di due sole microzone, distinte in base alla presenza o meno del materiale di riporto.

Per quanto riguarda l'amplificazione per effetti topografici e morfologici nell'area comprendente il centro urbano di Biancavilla non si ritrovano pendii con dislivello superiore a 30 m. Di conseguenza, nell'area di studio, non sono state individuate zone soggette a potenziali fenomeni di amplificazione topografica.

Con queste premesse, sono state distinte due aree stabili soggette ad amplificazione, mentre non è stata individuata alcuna zona suscettibile di instabilità:

Terreni di tipo S1 - Lave di copertura indefinite su morfologie del substrato articolate costituite da campi lavici compositi, formati da più unità laviche sovrapposte e affiancate, caratterizzate da notevole variabilità verticale e orizzontale delle litofacies scoriacee e massive.  $V_s > 700$  m/s

Terreni caratterizzati da valori delle onde trasversali compresi tra 250 e 500 m/s per profondità comprese tra 5 e 30 m.

Terreni di tipo S2 - Terreni caratterizzati da valori delle onde trasversali inferiori a 250 m/s per profondità comprese tra 5 e 30 m.

La velocità delle onde S rilevate nei litotipi lavici mostrano un progressivo incremento all'aumentare della profondità, ad eccezione degli orizzonti di sovrapposizione delle diverse colate dove si ha una attenuazione delle velocità per la presenza di materiale scoriaceo. Escludendo il promo strato superficiale più alterato e fratturato dallo spessore variabile, si rientra in un intervallo compreso tra 400 e 700 m/s cioè **Categoria B**.

#### **- Inquadramento clima acustico e luminoso e qualità dell'aria**

La zona in oggetto è posta all'interno di un'area antropizzata ed è interessata dal traffico di passaggio che interessa solo la Via Madonna del Buon Consiglio e delle bretelle stradali che conducono alla S.S. 284 Biancavilla- Catania.

Le uniche emissioni inquinanti potranno provenire dal passaggio delle auto quando percorreranno la Strada Comunale.

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.



Sulla scorta del Rapporto Ambientale Preliminare e della Relazione Tecnica l'A.P. dichiara che la scelta conseguente di ritipizzazione dell'area è quella di non assegnare per tutto l'intero lotto ulteriore edificazione, ma evitando comunque la riproposizione e/o reiterazione del vincolo ad attrezzatura pubblica F, dovendosi considerare la sufficienza, sotto il profilo normativo, dello standard esistente, per la zona F.

Infatti, viene proposta la ritipizzazione dell'area in B5 per 280 mq della particella n. 816 estesa complessivamente mq 500 mentre il resto viene destinato a verde attrezzato, parcheggi e strade di progetto, garantendosi degli spazi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e verde pubblico.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

Nel R.A. l'A.P. rappresenta che l'attuale P.R.G., approvato con D. A. n. 198/2020, prevede che il lotto di terreno identificato in catasto al foglio 34, particella n. 816, abbia una destinazione quale "Zona F (Aree destinate ad attrezzature e servizi) e nello specifico "Zona Vsp" (verde pubblico per lo sport di progetto) nonché "Zona soggetta a vincolo delle risorse idriche D.M. 15/02/1977 a norma della legge 04/02/1963, n. 129".

Tuttavia, con la citata sentenza n. 345/2022 in data 3 marzo 2022, il TAR Sicilia, Sez. Catania, ha ritenuto l'illegittimità della riapposizione dei vincoli sui terreni di proprietà del ricorrente, ritenendoli a tutti gli effetti vincoli espropriativi, in quanto già attraverso il precedente P.R.G., approvato con decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 773/1993, erano stati apposti sui medesimi terreni dei vincoli espropriativi di natura omogenea, risultando l'attuale previsione illegittima ed immotivata in ordine alla persistenza e all'attualità dell'interesse pubblico ad asservire nuovamente il terreno di proprietà del ricorrente.

Il Comune di Biancavilla, quindi, ha ritenuto opportuno eseguire una ripianificazione parziale dell'area, trasformandola da Zona Vsp - verde pubblico per lo sport di progetto a Zona B (Ambiti urbani residenziali totalmente o parzialmente edificati diversi dalle zone territoriali omogenee A), nello specifico Sottozona B5 - L'edilizia spontanea isolata strutturata all'interno della maglia Urbana Consolidata mantenendo comunque previsioni che rendono possibili opere di urbanizzazione primaria.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le



modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

L'A.P. nel rapporto ambientale preliminare non descrive le misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti significativi, trattandosi di una proposta di variante urbanistica al PRG di una zona c.d. bianca limitatamente estesa, in quanto già il P.R.G. del Comune di Biancavilla è stato sottoposto a VAS con parere positivo della C.T.S. n. 37/bis del 20.03.2019, trasfuso nel D.A. n. 153/GAB dell'11.04.2019 (prodotto dall'A.P.) ed il relativo Rapporto Ambientale prodotto ha previsto misure di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del P.R.G. giudicati sufficientemente esaustivi.

**VALUTATO** il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione tecnica allegata alla proposta di variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. del Comune di Biancavilla, esplicativi dei criteri per la verifica di assoggettabilità dei piani di cui all'art. 12 D.lgs. 152/2006, come da allegato I;

**CONSIDERATO** che la proposta in esame si rende necessaria a seguito del pronunciamento del TAR Sicilia, Sez. Catania, che, con sentenza n. 345/2022, ha annullato la disposizione del P.R.G. che prevedeva l'imposizione di vincoli espropriativi sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio 34, particella n. 816, creando una c.d. zona bianca;

**CONSIDERATO** che il citato D.A. n. 153/GAB dell'11.09.2019 dell'ARTA, art. 1, prescrizione n. 8, dispone che *"eventuali varianti al P.R.G. ed agli strumenti attuativi dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nel Parere n. 37/bis del 20/03/2019"*;

**CONSIDERATO E VALUTATO** la nota prot. n. 2153 del 11/02/2026 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, pervenuta via PEC al prot. ARPA Sicilia n. 1-4610-DIG/2026 del 11/02/2026 e tenuto conto delle indicazioni rilasciate;

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**CONSIDERATO** che la predetta particella ricade in una zona adiacente ad una zona urbanizzata con carico antropico ed impatti ambientali già ampiamente consolidati in relazione a tutte le matrici ambientali; tenuto conto dell'impatto acustico, atmosferico, del traffico, del carico sugli impianti idrici e fognari già presenti;



**CONSIDERATO** che la proposta di variante urbanistica parziale in esame attribuisce una destinazione residenziale di categoria B5 ad una porzione limitata della superficie interessata, ovvero per mq 280 a fronte di complessivi mq 500, prevedendo che la restante area sia destinata ad opere di urbanizzazione primaria, quali verde attrezzato, parcheggi e strade di progetto, tendendo a coniugare le esigenze dei proprietari, con le norme urbanistiche generali del PRG del Comune di Biancavilla ed operando un corretto bilanciamento con il consumo del suolo;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l'area oggetto di variante urbanistica situata in contrada Sommacco, ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico sin dal 1998 ai sensi della L. 1497/1939 per la presenza degli affioramenti dei Lahars nel Vallone San Filippo e ad oggi ricade nel **Paesaggio Locale 13, sottoambito 13d "Paesaggio del Vallone San Filippo e dell'affioramento dei Lahars di Biancavilla"**, classificato dal Piano Paesaggistico con **Livello di Tutela 1, il massimo grado di protezione**;

Che l'area oggetto di variante urbanistica non ricade in zone soggette a vincoli archeologici, naturalistici, ma risulta assoggettata al **vincolo di tutela delle risorse idriche ai sensi della Legge 4 febbraio 1963 e del relativo D.M. 15 febbraio 1977**;

Che l'area interessata dalla variante urbanistica non rientra in zone di dissesto, né in zone classificate a pericolosità e/o rischio geomorfologico e a pericolosità idraulica, secondo le previsioni del PAI, come confermato anche dal parere reso dal Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;

**CONSIDERATO**, quindi, che gli interventi della proposta di variante urbanistica sono coerenti e sinergici con le previsioni della pianificazione e programmazione di settore, nonché con la pianificazione sovraordinata;

**CONSIDERATO** che dal R.A. non emergono particolari criticità ambientali tenuto anche conto che la falda acquifera sottostante si trova a circa 50 metri di profondità dal piano di campagna, escludendosi rischi di stabilità ad eventuali fondazioni e strutture derivanti dalla circolazione idrica;

**CONSIDERATO** che la particella oggetto di proposta di variante risulta incolta ed improduttiva, priva di flora e/o colture tipiche della zona, non potendosi registrare alcuna conseguenza negativa sul piano degli habitat e/o agricolo;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che:

- il progetto non genera interferenze, incidenze o possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) anche perché non sono presenti aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000



prossimi all'area dell'intervento;

- dalla consultazione dei database e delle carte tematiche P.A.I.-Sicilia, interessata dalla ripianificazione urbanistica, non rientra in zona di dissesto, in zone classificate a Pericolosità Rischio Geomorfologico e a pericolosità Idraulica.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che le aree del Progetto:

- non ricadono in ambiti di protezione ambientale né in zone perimetrate come SIC/ZSC e ZPS;
- non ricadono in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 1442 del D. Lgs n. 42/2004”;
- non ricadono tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi) ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000;

**CONSIDERATO** che gli impatti prevedibili sull'ambiente generati dalla ritipizzazione urbanistica dell'area in esame non appaiono significativi alla luce della elevata urbanizzazione della zona e dei limiti all'edificazione comunque insiti nella zona B5 di cui alla proposta di variante;

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO*

### **ESPRIME**

**parere di non assoggettabilità** a VAS del progetto “*Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G.- Ritipizzazione urbanistica di un'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. 34 particella n. 816* con le seguenti raccomandazioni:

- 1- Gli interventi su suolo dovranno essere seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017
- 2- Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
- 3- Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.



- 4- Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
- 5- Proporre l'impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
- 6- Favorire l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei manufatti e delle dotazioni impiantistiche, prevedendo anche l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero" come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 199/2021, allegato 3.
- 7- Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 8- L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
- 9- Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 10- Dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di isolamento termico dell'involucro al fine di minimizzare gli scambi termici non controllati con l'esterno.
- 11- Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
- 12- Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
- 13- Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 14- Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
- 15- Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.



- 16- Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
- 17- Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 18- Gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/ 2017. L'eventuale espianto di piante di olivo, qualora presenti e che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945.
- 19- Gli interventi di costruzione/installazione dovranno essere effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso gli eventuali recettori, che dovranno essere puntualmente individuati.
- 20- Gli interventi su suolo dovranno essere seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017;
- 21 - Ogni nuova realizzazione dovrà essere provvista di sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue con particolare attenzione al trattamento acque di prima pioggia per piazzali e strade.
- 22 - Gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/ 2017.
- 23- L'eventuale espianto di piante di olivo, qualora presenti e che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945;
- 24 - Gli interventi di costruzione/installazione dovranno essere effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso gli eventuali recettori, che dovranno essere puntualmente individuati.



Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto dal Progetto di Piano.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI  
ADUNANZA DEL 30.04.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

**I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 30.04.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.**

|     |             |              |                                               |
|-----|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | ARMAO       | Gaetano      | PRESENTE Entra 10.57                          |
| 2.  | AMICO       | Angelo       | PRESENTE                                      |
| 3.  | BARATTA     | Domenico     | PRESENTE                                      |
| 4.  | BORDONE     | Gaetano      | PRESENTE                                      |
| 5.  | CASINOTTI   | Antonio      | PRESENTE                                      |
| 6.  | CASTELLANO  | Gianlucio    | PRESENTE                                      |
| 7.  | CILONA      | Renato       | PRESENTE                                      |
| 8.  | CURRÒ       | Gaetano      | PRESENTE ENTRA 11.39                          |
| 9.  | D'AMATO     | Salvatore    | PRESENTE                                      |
| 10. | DIELI       | Tiziana      | PRESENTE entra 12.11                          |
| 11. | D'URSO      | Alessio      | PRESENTE Entra 11.07                          |
| 12. | FALCONE     | Antonio      | PRESENTE ESCE 10.30 Entra 12.00<br>esce 12.40 |
| 13. | FERRAÙ      | Giovanni     | PRESENTE                                      |
| 14. | FICANO      | Filippo      | PRESENTE                                      |
| 15. | GAMBINO     | Antonino     | PRESENTE                                      |
| 16. | GENTILE     | Giuseppe     | PRESENTE ENTRA 10.59                          |
| 17. | GUGLIELMINO | Antonino     | PRESENTE                                      |
| 18. | ILARDA      | Gandolfo     | ASSENTE                                       |
| 19. | IUDICA      | Carmelo      | PRESENTE                                      |
| 20. | LATONA      | Roberto      | PRESENTE                                      |
| 21. | LA CARRUBBA | Alberto      | PRESENTE                                      |
| 22. | MAIO        | Pietro       | PRESENTE                                      |
| 23. | MANGIAROTTI | Maria Stella | PRESENTE entra 10.53                          |
| 24. | MARRONE     | Roberta      | PRESENTE                                      |
| 25. | MARTORANA   | Giuseppe     | PRESENTE                                      |
| 26. | MELI        | Matteo       | PRESENTE                                      |
| 27. | MIGNEMI     | Giuliano     | PRESENTE                                      |
| 28. | MINARDI     | Francesco    | PRESENTE                                      |
| 29. | MINNELLA    | Vincenzo     | PRESENTE                                      |
| 30. | MODICA      | Dario        | ASSENTE                                       |
| 31. | MONTALBANO  | Luigi        | PRESENTE                                      |
| 32. | ORIFICI     | Michele      | PRESENTE                                      |
| 33. | PAGANO      | Andrea       | PRESENTE                                      |
| 34. | PATANELLA   | Vito         | PRESENTE esce 13.31                           |
| 35. | PEDALINO    | Andrea       | PRESENTE                                      |
| 36. | PELLERITO   | Santino      | PRESENTE                                      |
| 37. | PERGOLIZZI  | Michele      | PRESENTE                                      |
| 38. | PISCIOTTA   | Antonino     | PRESENTE                                      |
| 39. | RANIOLO     | Ignazio      | PRESENTE                                      |
| 40. | RONDISVALLE | Fausto       | PRESENTE entra 10.40                          |
| 41. | SALVIA      | Pietro       | ASSENTE                                       |
| 42. | SANTINI     | Attilio      | PRESENTE                                      |
| 43. | SANTORO     | Giampiero    | PRESENTE                                      |
| 44. | SAPIA       | Giuseppe     | PRESENTE                                      |
| 45. | SAVASTA     | Giovanni     | PRESENTE                                      |
| 46. | SEIDITA     | Giuseppe     | PRESENTE                                      |
| 47. | SEMILIA     | Barbara      | PRESENTE                                      |
| 48. | SEMINARA    | Salvatore    | PRESENTE entra 12.35 esce 13.55               |
| 49. | SPINELLO    | Daniele      | PRESENTE                                      |



|     |          |              |                      |
|-----|----------|--------------|----------------------|
| 50. | TOMASINO | Maria Chiara | PRESENTE             |
| 51. | TORTORA  | Adriano      | PRESENTE             |
| 52. | VERNOLA  | Marcello     | PRESENTE entra 13.00 |
| 53. | VIOLA    | Salvatore    | PRESENTE             |
| 1.  | VOLPE    | Gioacchino   | PRESENTE             |

**Il Presidente**  
**Prof. Avv. G. Armao**